

SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI LOGISTICA INTEGRATA NELL'AMBITO DELLA FORNITURA DI AUSILI DI ASSORBENZA PER INCONTINENZA A FAVORE DEGLI ASSISTITI DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE (GARA 7-2021) – GARA SIMOG N.8027082
CIG 860628965A

TRA

Azienda Sanitaria Locale di Asti, in qualità di azienda capofila, con sede legale in _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del _____,
(nel seguito per brevità anche “*Committente*”)

E

_____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____

al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____,
e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____,
domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____
repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) Regione Piemonte ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A., in qualità di
Stazione Appaltante, il compito di individuare un operatore economico per
l'affidamento di servizi di logistica integrata nell'ambito della fornitura di
ausili di assorbimento per incontinenza a favore degli assistiti delle aziende
del servizio sanitario della Regione Piemonte, per il periodo transitorio
fino alla scadenza della Convenzione Regionale avente ad oggetto la
fornitura di ausili di assorbimento per incontinenza per gli assistiti delle
Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, mediante l'espletamento di
procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data
_____ S.C.R.- Piemonte S.p.A., ha indetto una procedura
d'urgenza ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 avente ad
oggetto l'affidamento di servizi di logistica integrata nell'ambito della
fornitura di ausili di assorbimento per incontinenza a favore degli assistiti

delle aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara 7-2021)”,

l'importo presunto massimo complessivo dell'appalto è pari ad Euro 3.340.318,80 oltre I.V.A, di cui Euro 1.694.932,20 relativi alla durata del servizio di 8 otto) mesi, ed Euro 1.645.386,60 relativi all'opzione di proroga ex art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 6 mesi; oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero),

d) il criterio di aggiudicazione previsto era quello del minor prezzo;

e) sono state presentate n. _____ (in lettere) offerte;

f) XXX ha partecipato alla gara di cui al paragrafo 1, risultando aggiudicatario;

g) S.C.R. Piemonte S.p.A. ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati da XXX in sede di gara;

h) S.C.R. Piemonte S.p.A. ha accertato, con esito positivo, i requisiti necessari alla stipula del presente Contratto ed ha effettuato le opportune verifiche antimafia;

i) che, con Atto del _____ n. _____

del _____ S.C.R. Piemonte S.p.A. ha approvato definitivamente l'aggiudicazione in favore di XXX, sulla base dell'offerta economica presentata, la quale è risultata la più vantaggiosa;

j) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed la lettera d’invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati: il Capitolato Tecnico e l’Offerta del Fornitore

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:

a) il Codice degli Appalti;

b) il Regolamento ove applicabile;

c) il D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati.

In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo XXX possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.

5. Ai fini del presente Contratto le Parti convengono che i termini di cui all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto:

a) **“Committente”**: Azienda Sanitaria Locale di Asti, individuata da Regione Piemonte, quale Azienda Capofila;

b) **“Contratto”**: il presente contratto comprensivo degli Allegati;

c) **“Operatore Economico”**: XXX, convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente contratto,

d) **“Incarico”**: le prestazioni affidate dalla Committente con il presente

Contratto;

e) **“Documentazione di Gara”**: la documentazione di gara elencata all’art.1.1.;

f) **“Offerta Economica– O.E.”**: l’offerta economica presentata dall’Operatore Economico in sede di gara;

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento di servizi di logistica integratam comprensivi di deposito intermedio e consegna, nell’ambito della fornitura di ausili di assorbenza per incontinenza per gli assistiti delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte;

2. L’Operatore Economico si impegna ad eseguire il servizio oggetto di contratto con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d’arte, nei tempi e nei modi di cui alla Documentazione di Gara e alla O.E, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative nonché nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Codice degli Appalti e al Regolamento e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico, in quanto applicabili.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Nell’esecuzione del servizio, l’Operatore Economico dovrà avvalersi dei più elevati *standard* di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e/o ritardi.

2. L’Operatore Economico si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l’espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del Committente.

3. L'Operatore Economico e il Committente, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni o emergenze che si verifichino nell'esecuzione del servizio e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 4 – DURATA

Il Contratto avrà durata pari a 8 (otto) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto

1. Su comunicazione scritta del Committente, il contratto stipulato potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

2. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto a:

a) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Contratto, ivi compresi gli Allegati, e negli atti negoziali.

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente,

di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nel Contratto e nel Capitolato Tecnico;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

f) comunicare tempestivamente al Committente e a S.C.R., le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Committenre per la prestazione dei servizi oggetto di Contratto sono indicati nell'Offerta Economica.

2. I prezzi indicati nell'Offerta economica rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Contratto.

3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

4. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

5. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto

o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

6. Le prestazioni commissionate saranno fatturate a cadenza mensile in base all'offerta presentata.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i. e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

8. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Il Committente non potrà procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

9. Trattandosi di Contratto avente ad oggetto un servizio a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

10. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

11. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso _____ IBAN _____,

presso _____ IBAN _____,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono _____.

12. Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e Committente. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del servizio.

13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al comma 9 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese) Conformemente al principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, gli obblighi di fatturazione sono

assolti dalle singole imprese associate relativamente alla parte di fornitura di competenza da ciascuna effettuata ed i pagamenti relativi saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva).

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso _____ IBAN _____,

presso _____ IBAN _____,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono

ART. 7 – PENALI

1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente Contratto, la Committente potrà applicare delle penali in danno dell'Operatore Economico, nella misura e con le specificazioni indicate all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

2. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

3. La Committente provvederà a contestare l'inadempimento all'Operatore Economico e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi alla Committente entro 15 (quindici) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'Operatore Economico.

4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Operatore Economico.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,

eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, il Contratto è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della Committente. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Committente sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione la Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 10 – SUBAPPALTO

L'Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara di cui in premessa.

OVVERO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui

all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara di cui in premessa, abbia espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

La quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 12 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sig./dott. _____, Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti della Committente, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Committente indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione del Contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione del servizio, dovrà inviare al Fornitore il certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 14 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del

lavoro.

3. Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, per l'elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando in detta sede gli eventuali oneri correlati.

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 "GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy", con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore

4. La Committente tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione,

per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

5. I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

6. Titolare del trattamento è _____, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono _____ - e-mail _____ – pec _____;

7. Il responsabile per la protezione dei dati personali della committente è contattabile all'indirizzo email: _____

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 17 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il servizio oggetto d'appalto è regolata dal presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. Il presente servizio è altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Contratto e relativi allegati.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,

esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto a è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 19 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di essi) da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMITTENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Schema di contratto